



**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
ORDINANZA N. 1**

- Viste le Ordinanze n.6 e n.7 rispettivamente del 14 febbraio 2003 e del 7 aprile 2005 in merito ai titoli di ammissione per l'accesso di persone e veicoli nelle aree portuali;
- Vista la lettera n. 645/2013 in data 18 maggio 2013 dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Livorno in merito al rilascio delle tessere di accesso al porto;
- Vista la lettera prot. n. 41/OS/13/NC del 29 ottobre 2013 con la quale la Prefettura di Livorno, in riferimento a quanto emerso nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in data 24 ottobre u.s., chiede di conoscere i risultati delle attività poste in essere per contrastare il fenomeno del lavoro nero nell'area portuale;
- Considerato che l'utenza portuale ha più volte evidenziato i problemi di congestionamento del traffico in ingresso ed uscita dai varchi portuali;
- Tenuto conto che l'Ufficio Controllo Accessi e Varchi rilascia/rinnova ogni anno circa 3.000 tessere annuali al personale delle imprese di autotrasporto;
- Preso atto che l'Ufficio Controllo Accessi e Varchi ha sollecitato, più volte, le imprese di autotrasporto ad inviare la richiesta ed i dati necessari al rilascio delle tessere annuali di accesso al porto del proprio personale;
- Considerato che nell'anno 2013 sono stati rilasciati agli autisti del settore dell'autotrasporto circa 90.000 permessi occasionali giornalieri direttamente ai varchi pubblici doganali;
- Considerato che l'utilizzo della tessera annuale di accesso al porto rende più agevole il transito dai varchi, evitando perdite di tempo per il rilascio del permesso giornaliero;
- Visto l'art. 180 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in merito al possesso dei documenti di circolazione e di guida;
- Visto l'art. 12 del Decreto Ministeriale n. 212 del 22 maggio 1998 - Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto -;
- Visti gli articoli 6, comma 1, lett. a) e 8 comma 3 lett. h) della legge 84/94.

ORDINA

Art. 1

E' disposta l'attivazione, presso i varchi pubblici doganali (Varco Valessini, Varco Zara, Varco Galvani e Varco Darsena Toscana), di un sistema di rilascio tessere di accesso al porto agli autisti delle imprese di autotrasporto conto terzi dalla data del 1 marzo 2014.

Art. 2

Le tessere rilasciate presso i varchi pubblici doganali di cui all'art. 1 sono strettamente personali e non consentono lo svolgimento di attività diverse dall'autotrasporto conto terzi. Le tessere debbono essere esibite ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza e possono essere ritirate/disabilite in qualsiasi momento a giudizio dell'Autorità Portuale.



Art. 3

L'autista, al fine del rilascio della tessera di cui all'art. 1, deve presentare al personale preposto al varco quanto segue:

- richiesta scritta di rilascio tessera;
- documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso l'impresa di trasporto (originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga, ecc.);
- patente di guida in corso di validità;
- documento di identità in corso di validità;
- documentazione attestante la regolarità della presenza sul territorio nazionale per gli autisti stranieri (a titolo esemplificativo: carta di soggiorno o permesso di soggiorno, eventuale ricevuta di richiesta di rinnovo, eventuale visto, ecc.).

Art. 4

L'operatore al varco, al fine del completamento dei dati necessari alla stampa della tessera, dovrà effettuare, con le apposite apparecchiature in dotazione, una foto del soggetto richiedente.

Precedentemente al rilascio della tessera l'operatore al varco dovrà sottoscrivere, unitamente all'autista, una scheda riepilogativa comprendente:

- la ragione sociale e numero di telefono del datore di lavoro;
- copia della busta paga o contratto di lavoro;
- copia della patente di guida;
- foto dell'autista;
- informativa sulla privacy;

La suddetta scheda verrà trasmessa telematicamente all'Ufficio Polizia di Frontiera Marittima di Livorno per il rilascio del Nulla Osta.

Art. 5

L'ammontare del diritto fisso per il rilascio della tessera di accesso al porto è stabilito in euro 15,00.

Il pagamento della tessera di accesso al porto, di cui alla presente Ordinanza, potrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- Pagamento tramite dispositivo elettronico POS direttamente presso le postazioni ai varchi;
- Versamento su conto corrente postale n. 11949575 intestato a "Autorità Portuale Livorno" causale: rilascio tessera di accesso al porto.
- Versamento presso Banco Popolare - coordinate bancarie: Codice IBAN IT 49 G 05034 13900 000 000 554329 BIC: BAPPIT21T00
- Pagamento in contanti tramite la cassa automatica dislocata presso l'Ufficio Controllo Accessi e Varchi dell'Autorità Portuale – piazzale del Portuale, 4.

Per il personale delle imprese del settore dell'autotrasporto conto terzi non è previsto il pagamento dei rinnovi annuali.



**Autorità Portuale
Livorno**

Art. 6

I dati raccolti ed archiviati riguardanti tutti i soggetti richiedenti la tessera di accesso al porto saranno a disposizione degli organi di Polizia Giudiziaria nonché degli istituti previdenziali ed assicurativi preposti alla vigilanza;

Art. 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
I contravventori saranno puniti – qualora il fatto non costituisca più grave reato – ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav.
L'uso indebito della tessera di accesso al porto ne comporterà l'immediato ritiro.

Il Presidente
Avv. Giuliano Gallanti

Livorno, li 17 FEB. 2014